

# CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI MESSINA E L'AZIENDA SPECIALE "MESSINA SOCIAL CITY"

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 69/C del 21-11-2018 è stata costituita l'Azienda Speciale denominata "MESSINA SOCIAL CITY", ed è stato approvato il relativo Statuto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n 70/C del 21-11-2018 è stato approvato lo schema di contratto di servizio dell'Azienda Speciale denominata "MESSINA SOCIAL CITY",
- con la citata deliberazione 69/C del 21-11-2018, l'Azienda speciale ha come settori d'intervento l'ambito socioassistenziale, socio-educativo e di supporto familiare e che titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le finalità, così come indicate all'art. 4 "Oggetto dell'attività" dello Statuto;
- in data 18 dicembre 2018 dinanzi al notaio è stata costituita l'Azienda Speciale denominata "MESSINA SOCIAL CITY", come da atto costitutivo, rep. N. 31548, raccolta n. 1145;

Preso atto che l'Azienda Speciale denominata "Messina Social City ha attivato i servizi: SADA, SADH, Assistenza e trasporto alunni disabili, trasporto disabili ai centri occupazionali riabilitativi, casa serena, C.S.E., Asili nido e Casa di Vincenzo "senza soluzione di continuità" in data 1 marzo 2019, come da pec del 8 marzo 2019, introita al protocollo dell'Ente al n.84308 del 12-03-2019, nella considerazione che i servizi contrattualmente affidati alle Cooperative uscenti si sono conclusi in data 28 febbraio 2019;

Preso atto altresì che l'Azienda Speciale, con la sopra citata PEC comunica di avere operato il transito dei lavoratori in servizio presso le società cooperative come da attività formalmente avviate nei tavoli con le OOSS in aderenza alle procedure di cui all'art. 37 CCNL cooperative sociali e che le Società Cooperative hanno svolto sino al 28 febbraio i seguenti servizi: Assistenza e trasporto agli alunni disabili, Trasporto soggetti disabili ai centri occupazionali e riabilitativi, Struttura di accoglienza ed assistenza diurna e notturna per anziani denominata "Casa Serena", Assistenza domiciliare anziani - SADA, Assistenza domiciliare alla famiglie dei disabili gravi SADAH, Gestione di n. 3 asili nido, Gestione di n. 8 centri socio educativi per minori e famiglie

Premesso che si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento dei servizi, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e l'Azienda Speciale al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda Speciale ed il perseguimento degli obiettivi del Comune

Richiamato l'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la necessità di disciplinare, con un unico contratto di servizio, i vari servizi affidati;

tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, e oggetto di specifico accordo tra le parti

Il giorno tredici del mese di marzo dell'anno duemiladicianove in Messina

TRA



18



13

il Comune di Messina con sede legale a Messina, in Piazza Unione Europea 1, codice fiscale 00080270838 di seguito indicato come il "Comune", nella persona del Dirigente ad interim del Dipartimento Politiche Sociali nata a Palermo, il 30/07/1965, e residente per la carica a Messina Piazza Unione Europea 1, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/C del 21-11-2018

e

l'Azienda Speciale con sede legale a Messina in Piazza Unione Europea SNC CAP 98122 Messina, codice fiscale e partita I.V.A. 03542680834, di seguito indicata come "Azienda", rappresentata dal Dr. Enrico BIVONA, nato a Messina il 03/01/1952, e residente per la carica a Messina Piazza Unione Europea 1, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 08/03/2019.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

1. Oggetto del presente contratto è la regolamentazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e l'Azienda Speciale "Messina Social City", conseguenti all'affidamento, all'Azienda stessa, della gestione dei seguenti servizi:

- 1 Gestione centri di assistenza ed accoglienza per i senza tetto presso la "Casa di Vincenzo"
- 2 Gestione assistenza e trasporto agli alunni disabili
- 3 Gestione trasporto soggetti disabili ai centri occupazionali e riabilitativi
- 4 Gestione struttura di accoglienza ed assistenza diurna e notturna per anziani denominata "Casa Serena"
- 5 Gestione del Servizio di assistenza domiciliare anziani - SADA
- 6 Gestione del Servizio di assistenza domiciliare alle famiglie dei disabili gravi SADAH
- 7 Gestione di n. 3 asilo nido
- 8 Gestione di n. 8 centri socio educativi per minori e famiglie

2. I servizi da trasferire di cui all'art 1 saranno svolti nel rispetto del numero massimo di utenti, in funzione delle somme che il Comune trasferirà all'Azienda nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio, come da prospetto allegato (all 1).

3. L'azienda potrà svolgere inoltre, senza alcun fine di lucro nemmeno indiretto, tutte le attività connesse, collaterali e complementari, accessorie, conseguenti ed ausiliarie ai servizi e alle attività istituzionali sopra indicati, volte alla piena valorizzazione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e dei beni comuni connessi, nonché porre in essere tutte quelle operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dei propri scopi sociali.

4. Il Comune si riserva di affidare ulteriori servizi o progetti nell'ambito dei settori di intervento socio assistenziale, socio educativo e di supporto familiare così come descritti all'4 dello Statuto dell'Azienda Speciale. L'Azienda non potrà in ogni caso attivare ulteriori servizi senza la preventiva autorizzazione del Comune.



12

## Art.2 PRESTAZIONI DELLA AZIENDA

1. Le prestazioni, per ciascuno dei servizi affidati di cui all'art. 1, rese dall' Azienda Speciale dovranno svolgersi nel rispetto degli standard strutturali ed organizzati dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L. 22/86 e disciplinati dalla Regione Siciliana.

2. Nell'ambito dei servizi affidati l'Azienda Speciale ricerca, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentirle il perseguimento delle proprie finalità con la Regione Siciliana, la Città Metropolitana di Messina, il Comune di Messina, il Distretto Socio sanitario D26.

3. Nell'ambito dei servizi affidati l'Azienda Speciale si rapporta con tutte le realtà sociali e di volontariato esistenti sul territorio.

## Art. 3 – CARATTERE DEI SERVIZI, STANDARD E OBIETTIVI.

1. I rapporti tra l'Azienda e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla "Carta dei Servizi", quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi prestati. In particolare, la Carta deve assicurare l'informazione all'utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti.

2. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi servizi pubblici; pertanto la loro erogazione da parte dell'Azienda Speciale dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa. L'Azienda si impegna ad erogare le prestazioni ed i servizi nel pieno rispetto della normativa europea, nazionale, regionale e nel rispetto dei Regolamenti comunali elencati nell'allegato al presente contratto (all 2) che li regolano e della deontologia professionale degli operatori addetti, nonché secondo i principi di eguaglianza degli utenti, imparzialità, obiettività, continuità e regolarità dell'attività. L'Azienda, nell'espletamento dei servizi e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna, compatibilmente con le risorse finanziarie possedute, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

♣sviluppare un'azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, per raggiungere un livello qualitativo idoneo a garantire la soddisfazione dell'Utente;

♣porre in essere ogni atto volto alla salvaguardia dei posti di lavoro finalizzato alla valorizzazione del patrimonio umano e di conoscenza degli operatori che hanno prestato la propria professionalità, tenuto conto dei vigenti contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni nazionali di categorie delle aziende cui l'Azienda aderisce, nonché dai contratti integrativi di settore ed aziendali ed anche dai contratti individuali ed altresì delle normative vigenti;

♣attuare un processo di riorganizzazione che comporterà differenti modalità di esecuzione dei servizi ed una diversa ricollocazione del personale con la conseguenza di una revisione generale delle caratteristiche delle mansioni dei profili di impiego del personale, per perseguire obiettivi di efficienza ed economicità;

♣valorizzare le risorse umane, accrescendo la professionalità degli operatori attraverso interventi di formazione per il possesso di conoscenze teoriche aggiornate, di abilità tecniche e/o manuali, di capacità comunicative e relazionali;



- ♣ offrire a tutto il personale la disponibilità delle risorse organizzative e tecniche necessarie ad un corretto esercizio delle proprie competenze;
- ♣ garantire agli utenti uguaglianza, imparzialità, continuità del servizio, diritto di scelta e partecipazione, rispetto dei tempi;
- ♣ misurare la qualità percepita in un'ottica di miglioramento e piena soddisfazione degli utenti.

4. L'Azienda s'impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi" e si impegna ad adottare, previo parere favorevole del Comune, la relativa "Carta dei Servizi" entro tre mesi dall'attivazione di tutti i servizi affidati, nonché, eventualmente a modificarla successivamente su sollecitazione del Comune e/o richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti. Tutte le modifiche alla Carta stessa, dovranno essere concordate con il Comune. L'Azienda s'impegna, altresì, a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il Comune dovesse richiedere.

5. L'Azienda si impegna a vigilare sul personale impiegato nei servizi affidati al fine di garantire alti livelli di qualità.

6. L'Azienda si dovrà fare carico, in caso di accesso nuovi utenti al servizio residenziale (Casa serena), di dare tempestiva comunicazione alla Questura di Messina.

#### Art.4 DECORRENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. Il presente contratto ha efficacia dal **1 marzo 2019**. L'affidamento all'Azienda Speciale dei servizi di interesse generale oggetto del presente contratto decorre dal **1 marzo 2019**.

#### ART.5 – DISCIPLINA GENERALE DEGLI AFFIDAMENTI

1. Con l'affidamento, l'Azienda è unica responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione dei servizi di cui all'art. 1, nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente contratto di servizio.

2. L'Azienda è, pertanto, unica responsabile dell'organizzazione delle attività finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. L'attività dell'Azienda sarà improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'Azienda assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali ecc. inerenti alla gestione dei servizi.

3. In particolare, per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento, l'Azienda si impegna, distintamente per ogni servizio affidato, a garantire le prestazioni indicate negli articoli del presente contratto.

4. In particolare l'Azienda, in caso di nuovi accessi dovrà, sulla base di apposita modulistica, acquisire le istanze degli utenti, provvedere alla presa in carico ed instaurare il contratto tra utente e servizio, attraverso l'elaborazione del PAI (Programma Assistenza Individuale) a cura dell'Assistenza sociale dell'Azienda, sulla base di quanto disciplinato nella carta dei servizi. Il PAI dovrà contenere un piano d'intervento che specifichi le prestazioni da svolgere a favore dell'utente, i tempi di erogazione, gli obiettivi da conseguirsi, l'eventuale attivazione della rete sociale e





familiare. Il progetto d'intervento, che viene controfirmato dall'utente, può essere soggetto a modifiche; Il progetto ha validità massima di 12 mesi dall'attivazione. Decorsi i tempi di erogazione del servizio, l'Assistente Sociale dell'Azienda, su nuova richiesta da parte dell'utente ed aggiornamento dei dati, provvederà ad effettuare una rivalutazione sulla situazione ed eventualmente confermare il servizio. L'Azienda è tenuta altresì all'aggiornamento dei PAI degli utenti, già in carico alle Cooperative uscenti, nel rispetto di quanto disciplinato nella carta dei servizi.

5. Il Comune si riserva di segnalare casi anche urgenti, anche su disposizione dell'autorità giudiziaria, che richiedono l'accesso e l'erogazione di servizi.

6. L'Azienda dovrà, attraverso le proprie Assistenti Sociali, adoperarsi per attivare ogni procedura necessaria per rendere il "processo di aiuto" risolutivo, segnalando direttamente all'Autorità giudiziaria ed altri Enti competenti ogni situazione di bisogno e/o disagio; le Assistenti sociali, nel contesto della presa in carico dell'utente, avranno cura di avviare tutte le azioni che il caso richieda coinvolgendo, anche, i soggetti della rete (ASP, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica, USSM).

6. L'Azienda trimestralmente produrrà una relazione per ciascun servizio che dovrà dare evidenza dell'andamento dei servizi, con l'indicazione degli operatori utilizzati (nominativa), degli utenti assistiti (nominativa), della tipologia e numero delle prestazioni effettuate;

7. L'Azienda semestralmente effettuerà una indagine volta a misurare la qualità percepita dei Servizi erogati ed il grado di soddisfazione degli utenti, attraverso la costruzione di indicatori qualitativi e quantitativi. Nell'indagine si dovrà dare evidenza degli eventuali reclami ricevuti e dei disservizi verificatisi nell'esecuzione del servizio, e delle azioni adottate per la risoluzione dei problemi segnalati e loro esito.

#### ART. 6- OBBLIGHI DEL COMUNE.

1. Il Comune, al fine di consentire l'adempimento da parte dell'Azienda degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a corrispondere le somme necessarie in dodicesimi a copertura dei servizi contrattualizzati di cui all'art. 1, come sancito dal D.lgs 267/00, mensilmente a presentazione di fatture, una per ciascun servizio, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio del Comune. Alle fatture dovrà essere allegato il certificato di regolarità contributiva e altra documentazione contabile e fiscale propedeutica alla verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e normativi collegati all'instaurazione dei rapporti lavorativi avviati. In fase di prima applicazione e per garantire gli obblighi previdenziali e fiscali verrà erogato un anticipo almeno pari ad una mensilità;
2. Il Comune, si obbliga altresì a:
  - ✓ concedere all'Azienda in comodato gratuito gli immobili di cui all'allegato (all.n3), i cui verbali di consegna competono al Dipartimento Patrimonio;
  - ✓ concedere all'Azienda in comodato gratuito gli automezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale destinati all'espletamento del servizio di assistenza domiciliare, gli automezzi destinati al servizio di trasporto anziani e disabili;
  - ✓ provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale concessi in comodato gratuito all'Azienda Speciale secondo quanto sancito dal codice civile, la cui manutenzione ordinaria rimane in capo all'Azienda;
  - ✓ conferire in comodato d'uso gratuito all'Azienda, i beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche, impianti, ecc, di proprietà del Comune per la gestione



dei relativi servizi, così come acquisiti dalle Cooperative uscenti e risultanti dai verbali di passaggio di consegne qui allegati (all.n.4);

2. Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune:

- a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma e dei successivi atti di programmazione dell'Azienda;
- b) il monitoraggio dei risultati conseguiti dall'Azienda rispetto agli obiettivi programmati e la qualità dei servizi erogati sulla base della relazione trimestrale prodotta;
- c) in caso di rilevate inefficienze, ad emettere sanzioni qualora non vengano raggiunti i livelli di qualità richiesti ed attesi;
- d) il supporto all'Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione

#### ARTICOLO 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'AZIENDA

1) L'Azienda si obbliga a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione inteso quale mantenimento:

- a) dell'equilibrio economico, con riferimento ai proventi ed ai costi;
- b) dell'equilibrio finanziario, con riferimento alle entrate ed alle uscite.

2. Le singole componenti di ricavo e di costo devono essere poste a raffronto con quelle del corrispondente bilancio preventivo e del precedente conto consuntivo, evidenziando eventuali scostamenti;


3. L'Azienda si obbliga ad attuare scelte di convenienza organizzativa e risparmi sulla spesa corrente, ivi incluso la compressione delle strutture di costo, anche derivanti della voce del personale, senza che questi intacchino con i servizi da erogare e la qualità attesa;

4. Il Comune si impegna a sostenere i "costi sociali" derivanti dagli obblighi di servizio imposti alla società per finalità di carattere sociale attraverso il fondo di dotazione previsto dallo statuto. I costi sociali saranno definiti in via preventiva nell'ambito della programmazione finanziaria che dovrà predisporre l'Azienda Speciale tenuto conto dei programmi di intervento del Comune per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

#### ARTICOLO 8 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1) L'Azienda si impegna:

- a) a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;





b) ad assicurare, per il personale in servizio, al tassativo rispetto delle norme in materia fiscale, infortunistica e sanitaria. Per quanto attiene norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, è obbligatorio indicare il R.S.P.P. con obbligo di coordinamento delle attività;

c) a sottoporre il personale alle visite mediche propedeutiche;

d) a garantire l'adeguato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto;

d) effettuare tutte le iniziative formative ed informative necessarie per il miglioramento delle condizioni e della tutela della salute dei lavoratori, concordando l'eventuale partecipazione degli stessi ad iniziative avviate dall'Azienda così come previsto dalla normativa vigente;

d) a stilare un crono programma delle azioni di accompagnamento volte alla fuoriuscita del personale, tenuto conto che nei prossimi anni sarà numeroso il personale che raggiungerà i limiti dell'età pensionabile.

#### ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

1) L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:

a) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto, con particolare riguardo a quelle sulla prevenzione incendi;

b) a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;

c) ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi, ivi incluso al reintegro di eventuali beni, mobili, suppellettili danneggiati, distrutti o usurati;

d) ad applicare il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di acquisizione di beni, servizi e lavoro;

e) ad osservare gli obblighi in materia di trasparenza in applicazione del D.lgs. n. 33/2013, nonché, in materia protezione dati personale in applicazione del D.lgs n.196/2003, come modificato dal D.lgs10 agosto 2018 n. 101, nonché in materia di anticorruzione in applicazione del D.lgs n.190/12, modificato dal D.lgs n.97/2016;

f) nominare il Responsabile della protezione dati in attuazione del Regolamento U.E. n. 679 del 27/4/2016 e delle eventuali disposizioni dell'ordinamento nazionale in merito;

#### ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ. LIMITI E COPERTURE ASSICURATIVE

1) Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti Soci di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

